



REPUBBLICA ITALIANA

82/2020

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.

ha adottato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia di responsabilità iscritto al n. 54786 del ruolo generale, proposto da

GIAMMARINO Antonino, nato a Sorrento (NA) il 24.9.1955 (c.f.: GMMNNN55P24I862F), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria Di Leva (pec: *antonio maria.dileva@forotorre.it*) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti;

contro

- Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania;

- Procuratore Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 34/2019 resa dalla Corte dei conti, Sezione

Giurisdizionale per la Regione Campania, pubblicata in data 23.1.2019 e notificata il 9.5.2019.

Esaminati gli atti e documenti di causa; uditi, nella pubblica udienza del 19.6.2020, il relatore Cons. Aurelio Laino, la Procura Generale, nella persona del V.P.G. Sabrina D'Alesio, nonché l'avv. Di Leva.

FATTO

Con appello ritualmente e tempestivamente notificato, Giammarino Antonio si duole della epigrafata sentenza, di cui chiede l'integrale riforma, con la quale la Sezione territoriale, in parziale accoglimento della domanda attorea – a sua volta proposta sulla scorta degli accertamenti investigativi operati, dietro duplice denuncia di locali associazioni, dalla G.d.f. di Massa Lubrense (compendiati nell'informativa n. 7449 del 12.5.2015) - lo ha condannato al pagamento dell'importo di € 3.000,00, a titolo di risarcimento del danno erariale arrecato al comune di Sorrento (NA) per effetto dell'adozione, in violazione dell'art. 12, l. n. 241/90, della determina dirigenziale n. 562 del 12.4.2010, con la quale costui, in qualità di responsabile del II Dipartimento predetto ente e in piena autonomia, aveva disposto la concessione di un contributo a fondo perduto, dell'importo di € 6.000,00, in favore dell'associazione studi storici sorrentini, in occasione di talune manifestazioni di carattere culturale tenutesi nel marzo di quell'anno, pur in assenza dell'indispensabile regolamento comunale disciplinante siffatte erogazioni in via generale.

La gravata decisione, in particolare, oltre a stigmatizzare

l'adozione posteriore del precitato regolamento, ha, altresì, evidenziato l'assenza di qualsivoglia preventiva valutazione del rapporto costi/benefici dell'elargizione e l'omessa rendicontazione delle spese sostenute, ritenendo irrilevante la pregressa e risalente prassi amministrativa costantemente favorevole alla suddetta erogazione. Tuttavia, ha riconosciuto un più ridotto danno in ragione dell'impiego della somma per finalità non aliene a quelle proprie del comune.

Si lamenta l'appellante dei plurimi *errores in iudicando* commessi dai primi giudici nell'aver ravvisato nella riferita vicenda l'esistenza del nocumento e della colpa grave di costui, nonostante la inveterata prassi, sin dal 2002, di aiutare economicamente gli organizzatori privati dell'edizione annuale del premio intitolato al noto poeta sorrentino Torquato Tasso, peraltro in mancanza di plurime richieste da comparare e in presenza, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, anche di adeguata rendicontazione delle spese concretamente sostenute (del complessivo importo di € 6.552,00), dalla predetta associazione, come da documentazione esibita in primo grado. Si evidenzia, infine, l'incontestato utilizzo della somma per le finalità richieste, coerenti con quelle di cui il comune stesso è portatore, come riconosciuto, peraltro, dalla stessa Sezione territoriale nel dimidiare il credito risarcitorio azionato.

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità o, comunque, il rigetto della stessa per infondatezza.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno illustrato le

contrapposte tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello sollevata dalla Procura generale va rigettata, avendo l'appellante, seppur mediante la mera riproposizione delle medesime argomentazioni svolte in prime cure, implicitamente (ma specificamente) criticato le statuizioni della decisione di condanna, rendendo palesi le censure denunziate che non necessitano di formalità sacramentali, purchè dal complesso dell'impugnazione sia possibile desumerle compiutamente.

Nel merito, l'appello è da rigettarsi, in quanto infondato.

Le illustrate modalità di prospettazione dei motivi di gravame consentono di adoperare, ai fini decisorii, una sintetica motivazione che rimandi all'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impugnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c. (*ex plurimis et amplius*, C. conti, Sez. I App., n. 31/2020), condividendone pienamente questo Collegio i contenuti, in quanto convincentemente espressi e conformi a diritto, e tenuto conto che i fatti materiali della vicenda appaiono incontestati tra le parti, sicchè l'oggetto del contendere riguarda esclusivamente l'esistenza del danno (in ragione della manifesta violazione dell'art. 12, cit.), e se la negligenza dell'appellante, nell'occasione, abbia varcato la soglia della punibilità.

L'antigiuridicità della contestata condotta, invero, appare indiscutibile – e, per vero, neanche discussa – posto che non v'è censura in questa sede che riguardi l'accertata adozione del cennato provvedimento dirigenziale incriminato in assenza di apposito atto

regolamentare, previamente pubblicato, stabilente criteri e modalità di erogazione della somma concretamente liquidata.

Ed allora, sarà sufficiente in questa sede richiamare l'orientamento consolidato di questa Corte che sancisce l'ingiustizia del danno rappresentato da pubbliche elargizioni a fondo perduto effettuate in assenza della previa determinazione di siffatte condizioni, a presidio della trasparenza amministrativa e a tutela non solo della *par condicio* tra tutti i potenziali aventi diritto, ma anche quale momento di preventiva valutazione a monte degli interessi pubblici e privati in gioco, anche in ossequio alla triade parametrica di cui all'art. 1, l. n. 241/90, la cui lesione pure è stata dalla Procura correttamente valorizzata in primo grado (da ultimo, Sez. II App. n. 78/2019 e Sez. controllo Lombardia, delib. n. 146/2019/PAR, cui si rimanda per ogni approfondimento motivazionale).

Il danno, dunque, contrariamente, a quanto opinato dall'appellante appare pienamente sussistere, in disparte l'assenza di plurime richieste di privati in tal senso, potendosi, in tesi, prospettare la possibilità che altre associazioni, a seguito di apposito bando pubblicizzato, avrebbero offerto di perseguire le medesime, indiscutibili finalità culturali con modalità più convenienti e/o efficaci.

Di fronte a un quadro normativo di limpida chiarezza, la condotta di chi ne è contravvenuto al dettato non può non integrare gli estremi della negligenza inescusabile, rilevante ex art. 1, comma 1, l. n. 20/94, sussistendo, peraltro, già all'epoca copiosa giurisprudenza amministrativa e contabile che evidenziavano le gravi conseguenze del

mancato rispetto della stessa. La pregressa prassi favorevole invalsa sul punto, poi, non esime da responsabilità l'appellante, ma anzi l'aggrava, risultando *per tabulas* che il Giammarino, in qualità di firmatario anche delle determine relative alle annualità precedenti, aveva sempre gestito l'ormai consueta celebrazione senza sentire mai la necessità di procedere nell'ambito di un procedimento delineato a mezzo di atto regolamentare, di cui magari proporre l'adozione agli organi politici di vertice del comune danneggiato.

Per altro verso, i primi giudici hanno ampiamente valorizzato, pur non precisando se in applicazione della regola dei vantaggi di cui all'art. 1, comma 1 bis, l. n. 20/94, oppure nell'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, ex art. 52 t.u.C.d.c., l'*utilitas* ritratta dal comune per effetto della condotta incriminata, addirittura dimezzando l'importo della condanna richiesta, in tal modo mostrando di quantificare il danno erariale in misura estremamente prudenziale e, dunque, certamente non maggiore di quello di effettivo depauperamento dell'ente.

Nulla per le spese di difesa, stante la natura di parte in senso formale del p.m., mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio d'impugnazione iscritto al n. 54786 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'appello, ad ogni effetto e conseguenza di legge e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di

giudizio, oltre a quelle già stabilite nella sentenza di primo grado, che si liquidano in € 48,00 (quarantotto/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19.6.2020.

L'estensore

(F.to Aurelio Laino)

Il Presidente

(F.to Agostino Chiappiniello)

Depositata il 22 giugno 2020

Il Dirigente

F.to Sebastiano Alvise Rota